



Lo psicologo libero professionista

- Gli adempimenti fiscali
- I requisiti catastali dello studio
- Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività
- La condivisione degli spazi con altri studi
- Gli altri obblighi del professionista
- La collaborazione con altri professionisti
- L'attività professionale a distanza
- La promozione e la pubblicità della professione

Premessa

Al termine del completamento dell'iter formativo previsto con il conseguente superamento dell'Esame di Stato e la necessaria iscrizione all'Albo di competenza territoriale, il professionista psicologo può dare inizio all'attività libero professionale.

Poiché l'iscrizione all'Albo professionale esclude a priori il carattere occasionale delle prestazioni svolte mentre alle stesse attribuisce il carattere dell'abitudine e della professionalità, per svolgere la professione è necessario aprire una partita Iva, tenere la contabilità ed emettere fattura/parcella.

Gli adempimenti fiscali

Allo psicologo libero professionista non viene richiesta l'iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza.

È però necessario che, prima di dare inizio alla sua attività, egli trasmetta un'apposita "**Dichiarazione di inizio attività**" a un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario abilitato come un commercialista o un Caf.

Entro trenta giorni, dunque, è obbligatorio:

- -far richiesta di attribuzione del numero di partita Iva,
- -scegliere il regime contabile dell'attività professionale.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili i due modelli da utilizzare, a seconda della veste giuridica del richiedente:

- -per le persone fisiche (imprenditori o professionisti): **mod. AA9/11,**
- -per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni): **mod. AA7/10.**

Nella compilazione, bisognerà indicare, tra le altre cose, i propri dati anagrafici, il domicilio fiscale e il **codice attività Ateco 86.90.30**, unico per le **attività svolte da psicologi**, che servirà all'attribuzione del relativo studio di settore.

La Dichiarazione deve essere firmata dal contribuente e può essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

- presentazione diretta (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad un qualsiasi Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare. L'Ufficio assegnerà gratuitamente un numero di partita Iva che resterà invariato fino alla cessazione dell'attività, anche se dovesse variare il domicilio fiscale. Tale numero deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento, ove richiesto.
- invio telematico direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati. In tal caso, le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione da parte dell'Amministrazione finanziaria e la prova della presentazione è data dalla comunicazione all'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione.

Data la continua evoluzione nel tempo delle norme fiscali e la specificità di ogni singolo caso è opportuno avvalersi di un apposito consulente fiscale di fiducia che sappia orientare la scelta del regime contabile più appropriato per il singolo professionista.

Per quesiti particolari e circostanziati si può richiedere un parere al dott. Vidoni, consulente fiscale dell'Ordine ed esperto nelle tematiche tributarie. Gli iscritti all'Ordine del Friuli Venezia Giulia possono inviare le loro domande all'indirizzo di posta elettronica servizioiscritti@ordinepsicologifvg.it.

Nell'[area riservata](#) del sito verrà pubblicata la raccolta dei quesiti opportunamente resi anonimi e le risposte.

I requisiti catastali dello studio

Lo studio può essere costituito presso un **locale dedicato in via esclusiva** all'attività libero professionale che deve esser ricompreso nella categoria catastale "studi e uffici" (A10). In genere, la destinazione d'uso di un immobile è deliberata dal Comune competente ed è inserita all'interno del piano regolatore generale.

Nel caso in cui si volesse avviare uno studio professionale presso un locale con altra destinazione d'uso (ad esempio "magazzini, soffitte, cantine", categoria catastale C2), sarà necessario ottenere il cambio di destinazione d'uso e il certificato di abitabilità. Per informazioni sulle modalità di cambio di destinazione d'uso, è consigliabile rivolgersi all'Ufficio tecnico del comune su cui ha sede l'immobile interessato o a un professionista del settore (ad esempio, architetto o geometra).

Poiché l'orientamento giurisprudenziale sembra confermare la categoria catastale dell'immobile destinato in parte ad uso abitativo e in parte ad uso studio professionale (categoria A2-3-4), esiste la possibilità di dedicare una parte della propria abitazione a tale scopo, realizzando il cosiddetto **uso promiscuo abitazione/studio**; in tale circostanza, non è necessaria alcuna variazione di destinazione d'uso.

In ogni caso, è preferibile che il locale da adibire a studio professionale preveda uno spazio apposito da utilizzare come sala d'attesa, garantendo in tal modo l'adozione delle fondamentali cautele inerenti la salvaguardia del diritto alla riservatezza dell'utenza e la custodia dei documenti.

Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività

Sia nel caso in cui l'attività sia svolta presso un locale dedicato in via esclusiva a uso studio professionale sia che si riservi una parte della propria abitazione a tale scopo, la normativa **non** prevede per lo psicologo la necessità di chiedere e ottenere un'autorizzazione sanitaria preventiva dall'Ufficio territoriale competente.

La condivisione degli spazi con altri studi

In linea generale, uno studio di psicologia o psicoterapia può trovare collocazione all'interno di un locale ospitante autonomi studi gestiti sia da altri psicologi sia altri professionisti (avvocati, architetti, ingegneri, medici, etc.), tutti operanti in regime di autonomia e facilmente identificabili.

Gli altri obblighi del professionista

Lo Psicologo libero professionista, in qualsivoglia regime operi, è tenuto a costituire posizione previdenziale presso **l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi Enpap**. L'iscrizione all'Enpap deve essere effettuata entro i novanta giorni successivi al conseguimento del primo compenso derivante dall'attività libero professionale, coincidente con l'emissione della prima fattura.

Come tutti i professionisti iscritti all'Albo, anche gli psicologi operanti in regime di autonomia, dovranno dotarsi di un indirizzo di **Posta Elettronica Certificata, PEC**.

Dal momento dell'entrata in vigore dell'obbligo, inoltre, gli psicologi liberi professionisti dovranno stipulare una **polizza assicurativa** a copertura di danni cagionabili al paziente/cliente nell'esercizio della propria attività professionale.

Tra gli adempimenti da tenere in considerazione nella gestione dello studio individuale vi è l'obbligo di comunicare al Comune l'inizio dell'attività e quindi di provvedere al pagamento delle **utenze e della tassa sui rifiuti** specifica per la categoria dello studio, secondo le aliquote previste dal regolamento comunale vigente.

Nel caso di uso promiscuo, la tassa sui rifiuti dovrà esser corrisposta in proporzione alla superficie di spazio abitativo dedicata all'attività libero professionale.

Dal 2016 anche per gli psicologi è stato istituito l'obbligo di iscrizione ed accreditamento all'interno del Portale **Sistema Tessera Sanitaria**. Entro il 31 gennaio di ogni anno le informazioni concernenti le spese sanitarie dei cittadini devono venir caricate sul Portale Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I cittadini che lo desiderino possono manifestare la propria opposizione alla trasmissione dei dati a loro concernenti.

La collaborazione con altri professionisti

Si può esercitare la professione in collaborazione con altri colleghi dando vita ad uno **studio associato di psicologia**. Per farlo è necessario disciplinare i rapporti tra gli associati stipulando un contratto associativo. Tale contratto, composto da atto costitutivo e statuto, deve indicare la denominazione dell'associazione, la sede legale, l'oggetto, i rapporti tra i singoli associati, etc. Il contratto associativo può essere redatto tramite atto pubblico o mediante scrittura privata semplice o autenticata o registrata presso l'Agenzia delle Entrate, versando l'imposta di registro in misura fissa (modello F23).

Dopo aver costituito lo studio associato, i professionisti dovranno richiederne l'attribuzione del numero di partita Iva all'Agenzia delle Entrate, presentando la dichiarazione d'inizio di attività utilizzando il modello AA7/10, recante la denominazione, la sede legale dello studio associato e il codice Ateco per attività svolta da psicologi (86.90.30).

I singoli professionisti associati rispondono comunque in maniera individuale degli obblighi normativi previsti già citati.

Lo psicologo può inoltre collaborare con altre figure professionali creando un'associazione tra professionisti a diversa specializzazione operanti nello stesso settore (ad esempio, tra psicologi e medici psichiatri) ovvero uno **studio associato polispecialistico**.

È possibile, infine, dar vita ad una **società tra professionisti**, composta da professionisti a diversa specializzazione e operanti in settori diversi (ad esempio, psicologi e avvocati).

L'attività professionale a distanza

L'attività professionale può essere svolta anche a distanza avvalendosi di strumenti telematici, fermo restando che, come da deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi del 2002, le attività psicodiagnostiche e psicoterapeutiche a distanza possono risultare non conformi ai principi espressi negli artt. 6, 7 e 11 del vigente Codice deontologico degli Psicologi Italiani.

Lo psicologo che intende mettere in atto tale modalità professionale deve darne preventiva comunicazione all'Ordine utilizzando l'apposito [modulo](#).

L'uso degli strumenti telematici per lo svolgimento della pratica professionale richiede comunque particolare attenzione e cautela da parte dello psicologo. A tal fine è stato redatto uno specifico [Codice di Condotta](#) a cui il professionista deve attenersi.

La promozione e la pubblicità della professione

La pubblicità delle attività psicologiche va intesa e realizzata come servizio per l'informazione alla collettività. In tale prospettiva si possono pubblicizzare i titoli e la carriera, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni. Il messaggio deve essere formulato conformemente ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione, nonché secondo criteri di trasparenza e veridicità, sotto la diretta responsabilità del professionista (non è più necessario il nulla osta preventivo, ma rimane sempre valida la verifica a posteriori del rispetto dei criteri indicati da parte dell'Ordine).

I riferimenti normativi che regolano specificatamente la pubblicità sanitaria sono: la legge 5 febbraio 1992 n.175 modificata dalle leggi: 26 febbraio 1999 n. 42, 14 ottobre 1999 n. 362 e dal D.M. del 16 settembre 1994 n. 657 che disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni, nonché il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012.

Sulle base delle norma nazionali è stato redatto il [Regolamento](#) regionale sulla pubblicità informativa delle attività professionali degli iscritti alla sezione A e B dell'Albo.

[Strumenti utili](#) per la per la redazione della pubblicità sono disponibili sul sito dell'Ordine.

Per quanto riguarda l'affissione delle targhe, poiché i regolamenti comunali in materia di pubblicità sanitaria presentano tra di loro delle difformità, si consiglia di rivolgersi agli uffici del Comune interessato per avere informazioni dettagliate sulle prassi richieste.

